



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 17 Luglio 2019, presso la sede di Confcommercio Imprese per l'Italia Milano-Lodi-Monza-Brianza si sono incontrati:

p. NCR Italia Srl	Paola Ciardi
p. Confcommercio Imprese per l'Italia Milano- Lodi- Monza e-Brianza	Manuela Sangiorgio
p. FILCAMS CGIL Nazionale	Federico Antonelli
p. Filcams CGIL Milano	Vincenzo Rubino
p. FISASCAT CISL Nazionale	Elena Maria Vanelli
p. UILTuCS UIL con delega nazionale	Gianni Rodilloso
la R.S.U.	Francesco Losi Catello D'Apice Gennaro Caiazza Luca Carminati Diego Torchiana

Premesso che

- a) NCR Italia Srl con lettera del 18 Giugno 2019, inviata a tutte le parti interessate per il tramite di Confcommercio Milano, che è da intendersi qui richiamata nonchè parte integrante del presente Accordo, ha avviato una procedura di riduzione di personale relativa a n. 20 lavoratori ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- b) le cause che hanno determinato la summenzionata situazione di eccedenza - come meglio specificate nella citata comunicazione del 18 Giugno 2019 - sono state altresì illustrate in apposito incontro con le Organizzazioni Sindacali presso Confcommercio Milano e sono state, pertanto, oggetto di un esame congiunto tra le Parti;
- c) la discussione in sede sindacale di cui alla premessa che precede ha consentito una approfondita analisi della situazione e, in particolare, l'esame sia di tutte le possibili soluzioni alternative al licenziamento dei lavoratori ed alla conseguente loro iscrizione alla Naspi, sia dei motivi per cui esse non sono percorribili, nonchè infine l'esame circa una utilizzazione diversa della maggioranza del personale in esubero nell'ambito della stessa NCR Italia Srl, come previsto dal comma 5 dell'art. 4 della legge 223/91.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue

1. Conseguentemente, NCR Italia Srl procederà al licenziamento di n. 20 lavoratori entro il 30 Novembre 2019 e con decorrenza dal 23 Luglio 2019.
2. Con il presente accordo, in conformità a quanto previsto dal 4° comma dell'art. 8 della legge 19 luglio 1993, n. 236, si riconosce la facoltà di NCR Italia Srl di procedere al licenziamento dei singoli lavoratori di cui al punto 2. che precede anche oltre il termine di cui all'art. 4, comma 9, della legge

A series of handwritten signatures in blue ink, corresponding to the representatives listed in the table above. The signatures are arranged horizontally across the bottom of the page.


223/91 e, in particolare, sino al 30 Novembre 2019 al fine di ridurre ulteriormente l'impatto sociale della procedura di riduzione del personale.

3. Anche in deroga al disposto di cui al secondo comma dell'art. 2103 c.c. ed in ossequio a quanto previsto al comma 11, dell'art. 4 della legge 223/91, NCR Italia Srl potrà individuare la possibilità di un graduale trasferimento in altre posizioni lavorative non coinvolte da situazioni di eccedenza all'interno della stessa NCR, anche a seguito di processi di formazione, addestramento ed affiancamento, di eventuali lavoratori attualmente impiegati in posizioni di lavoro destinate ad essere soppresse.
4. Ai lavoratori di cui al precedente punto 2., NCR Italia erogherà come accompagnamento alla Naspi, in aggiunta all'indennità sostitutiva di preavviso, un incentivo all'esodo definito con separato accordo.
5. I lavoratori di cui al punto 2., come da prospetto dell'organico, della sua collocazione e dei profili professionali allegato alla citata comunicazione aziendale del 18 Giugno 2019, saranno licenziati esclusivamente secondo il seguente criterio:
 - compatibilmente e subordinatamente alle esigenze tecnico - produttive ed organizzative dell'azienda, volontarietà ad accettare il licenziamento. Tale criterio della volontarietà si applicherà sia ai lavoratori addetti ai settori dichiarati in esubero sia ai lavoratori addetti a settori non dichiarati in esubero, ma con profili professionali fungibili con i profili per cui è stato dichiarato l'esubero.
6. In caso di adesione volontaria l'azienda si riserva di valutare e accettare le singole richieste secondo le proprie esigenze tecnico – produttive e organizzative e di tutela del know how aziendale.
7. NCR Italia si dichiara disponibile, su richiesta del lavoratore, a definire l'attivazione di una procedura di "outplacement", con una società specializzata già individuata da NCR Corporation, per il personale licenziato, ad eccezione di coloro che raggiungeranno i requisiti per il pensionamento durante o al termine del periodo di percezione della Naspi.
8. Le Parti concordano inoltre che, a favore dei lavoratori di cui al punto 2., ad eccezione di coloro che raggiungeranno i requisiti per il pensionamento durante o al termine del periodo di percezione della Naspi, verrà riconosciuto, onde consentire la riqualificazione professionale, un monte ore di permessi equivalente a quello contrattualmente previsto per il diritto allo studio (60 ore) entro il 30/11/2019.
9. NCR Italia si dichiara inoltre disponibile a favorire, se possibile, anche attraverso un confronto con la RSU, la ricollocazione presso altre aziende dei lavoratori compresi nelle funzioni dichiarate in esubero, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative sia di NCR sia di tali altre aziende.
10. NCR Italia srl, al termine della procedura di licenziamento collettivo, si rende altresì disponibile ad incontrarsi con le RSU e le OO.SS. al fine di valutare l'evoluzione della situazione aziendale.

Le parti riconoscono che la Società, nel corso degli incontri sindacali, ha fornito la più ampia informazione in ordine alla situazione aziendale, dando riscontro puntuale ad ogni richiesta di chiarimenti avanzata dalle OO.SS. Le parti, pertanto, si danno reciprocamente atto che nessun vizio di carattere formale ha inficiato la comunicazione di riduzione di personale e, in ogni caso, ogni eventuale vizio deve comunque ritenersi sanato, ad ogni effetto di legge, con la sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 12, l. n. 223/1991 come modificato dalla l. n. 92/2012.

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno reciprocamente atto di aver esaurito e concluso la procedura prevista dal combinato disposto dagli artt. 4 e 24 della legge 223/91, avviata con comunicazione del 18 Giugno 2019.

Letto, confermato e sottoscritto:

The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged horizontally below the text. The signatures vary in style, with some being more stylized and others more legible. There are approximately 10-12 distinct signatures visible.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

p. NCR Italia Srl

p. Confcommercio Imprese per l'Italia
Milano- Lodi- Monza e-Brianza

p. FILCAMS CGIL Nazionale

p. Filcams CGIL Milano

p. FISASCAT CISL Nazionale

p. UILTuCS UIL con delega nazionale

LOMBARDIA

la R.S.U.

.....